



GENS NOVA



PALMA VITAE

IL DIRITTO DI ESSERE DONNA

VADEMECUM CONTRO
LA VIOLENZA DI GENERE



PATROCINIO



COMUNE DI
PARTANNA

Questo lavoro nasce dalla collaborazione dell'associazione nazionale **Gens Nova** presieduta dall'avvocato Antonio Maria La Scala e dall'associazione **Palma Vitae** presieduta dalla dott.ssa Giusy Agueli che, uniti nell'impegno comune del contrasto alla violenza di genere, hanno condiviso e condotto diverse attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio siciliano.

Nella collaborazione con diverse realtà istituzionali si sono prodotte molte iniziative e, nello specifico, con la città di Partanna (TP), con l'amministrazione guidata dal sindaco Nicolò Catania, si è pensato di realizzare questo opuscolo informativo per le donne che si trovano a subire qualunque genere di violenza, indicando numeri utili e riferimenti normativi.

CONTRO LA VIOLENZA: I PERCORSI POSSIBILI

La violenza contro le donne è un fenomeno antico, complesso e purtroppo molto diffuso.

Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

Cosa deve fare una donna quando subisce violenza?

Innanzitutto **CERCARE AIUTO**.

Può chiamare il **1522**, il numero antiviolenza e stalking promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.

**CHIAMANDO IL 1522, 24 ORE SU 24,
si può parlare gratuitamente con operatrici specializzate.**

Oppure rivolgersi alle Forze dell'Ordine o alle associazioni del territorio in cui professionisti e volontari operano quotidianamente per permettere alle vittime di violenza di costruirsi un futuro diverso.

Le associazioni affiancano le vittime di violenza domestica non solo nel percorso che porta alla denuncia e alla separazione, ma anche nella costruzione di una vita più serena, nel sostegno alla donna e nell'elaborazione del trauma.

Le conseguenze psicologiche della violenza lasciano il segno, ma la denuncia è il primo passo verso un futuro nel quale voltare pagina non solo è possibile, ma è l'unica via per salvarsi e ritrovare la serenità.

L'associazione Palma Vitae, presente nella provincia di Trapani da più di sei anni, oltre ad una attività di ascolto, supporto e accompagnamento della donna in difficoltà, si occupa di campagne di sensibilizzazione e promozione sociale per una cultura di dignità e rispetto contro la violenza di genere e contro ogni genere di violenza.

È possibile rivolgersi allo sportello d'ascolto telefonico di Palma Vitae tutti i giorni dalle 9,00 alle 13,00 al seguente numero: **351 2438922**.

Il primo passo per uscire dalle violenze subite è chiedere aiuto e rivolgersi a specialisti del settore, perché è un diritto vivere la propria vita in libertà, secondo il principio del rispetto e dell'autenticità del proprio essere Donna.

Dott.ssa **Giusy Agueli**
Presidente Associazione Palma Vitae

PREMESSA

Con il presente prontuario si vuole offrire, tanto agli operatori del diritto quanto, soprattutto, ai non operatori del diritto, uno strumento pratico, concreto e lineare da cui poter trarre informazioni utili al fine di prevenire e contrastare, quei reati che scandiscono (ormai) quotidianamente le nostre cronache; parliamo dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.) e atti persecutori (c.d. stalking, art. 612 bis c.p.).

Reati questi, che possiamo definire "reati spia" in quanto se non fermati nell'immediatezza sfociano, nella maggior parte dei casi, nel più grave reato di omicidio-femminicidio.

Pertanto la finalità di questa pubblicazione è quella di far sì che il lettore venga informato e formato sui reati in parola, cosicché lo stesso possa comprendere "quando" considerarsi vittima di uno di questi reati e allo stesso tempo comprendere "cosa" poter fare sulla base dei mezzi che il nostro legislatore mette a sua disposizione. In altre parole, è quella di dare delle risposte tempestive ed efficaci al lettore. Porre fine a questi illeciti penali che rientrano nel più ampio genus delle violenze di genere è l'obbiettivo principale che da anni mi prefiggo, in qualità di Presidente, con l'Associazione Gens Nova Odv.

L'Associazione Gens Nova Odv nasce con lo scopo di promuovere il riconoscimento dei diritti umani e civili con particolare riferimento a quello delle donne, dei minori, e di tutti quei soggetti c.d. "deboli" che sono vittime di ogni forma di violenza intra ed extra familiare (fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, mobbing, etc.) posto che tutti i tipi di violenza nonché di inosservanze degli obblighi di assistenza familiare sono lesivi della libertà e dell'integrità psicofisica della persona.

E per il raggiungimento di tale finalità l'Associazione attua campagne informative, seminari, iniziative culturali, convegni, corsi di studio, pubblicazioni, nonché fornisce "gratuitamente" assistenza legale stragiudiziale e giudiziale attraverso propri professionisti designati, in ogni fase e grado di procedimenti penali e civili. Invero, al riguardo l'Associazione si costituisce parte civile in tutti quei processi di violenza di genere affiancandosi alla vittima del reato che sostiene non solo dal punto di vista legale ma, anche e soprattutto, umano.

Sì, perché una vittima di violenza (che nella stragrande maggioranza dei casi sono donne e/o bambini) prima di essere una vittima è un essere umano; prima di un'assistenza legale ha bisogno di un'assistenza umana; ha bisogno di una persona che l'ascolti, che le sia vicino, che le dia certezze, sicurezze, che la prenda per mano e che passo passo l'accompagni in un cammino non solo di recupero psicologico ma, anche, di riconquista della propria vita e della propria libertà.

In conclusione con il presente prontuario si consente al lettore di approdare nella terra della consapevolezza, che tutti noi, non solo chi la violenza la subisce, dovremmo calpestare. Pertanto, a tutte le vittime di violenza vorrei ricordare di "non aver paura di denunciare" perché rinascere è possibile.

La violenza, così come affermava lo scrittore Isaac Asimov, è l'ultimo rifugio degli incapaci.

Avv. Antonio Maria La Scala

Presidente Associazione Gens Nova Odv

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Reato disciplinato all'art. 572 c.p.

È punita la persona che “maltratta” fisicamente o psicologicamente una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

È un reato, dunque, che può essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto familiare (coniuge, genitore, figlio, etc.) o una posizione di autorità o peculiare affidamento nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall'art. 572 c.p. (come organismi di educazione, istruzione, cura etc.).

È prevista una pena della reclusione (carcere) che va da un minimo di tre anni a un massimo di sette anni.

Questa pena è aumentata della metà se l'autore del reato compie il maltrattamento in presenza o in danno di una persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi.

La reclusione invece va:

- Da quattro a nove anni se dai maltrattamenti ne deriva una lesione personale grave;
- Da sette a quindici anni se dai maltrattamenti ne deriva una lesione gravissima;
- Da dodici a ventiquattro anni se dai maltrattamenti ne deriva la morte.

Il reato è procedibile d'ufficio quindi si presenta una denuncia, in forma orale o scritta, presso:

- Qualsiasi organo di polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, polizia penitenziaria, corpo forestale dello stato);
- Presso il sindaco dei comuni ove non vi sia una sede di polizia di stato, carabinieri o guardia di finanza; ovvero
- Direttamente presso la procura della repubblica.

La denuncia può essere presentata dalla stessa vittima (ossia la persona che subisce questo reato) ma, anche, da chiunque sia venuto a conoscenza del reato.

La denuncia una volta presentata **non puo' più essere rimessa** cioè ritirata, tolta.

È possibile proporre denuncia in qualsiasi momento, non essendo stabilito alcun termine.

Però un eccessivo ritardo, nella presentazione, potrebbe rendere inevitabile l'estinzione del reato per prescrizione.

La vittima puo' rivolgersi ad un centro antiviolenza e puo', altresì, essere accolta in una casa rifugio al fine di essere protetta dalla persona che nei supi confronti compie atti di maltrattamenti.

I centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte, gratuitamente, le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. Il centro deve garantire: ascolto, accoglienza con colloqui strutturati, assistenza psicologica, assistenza legale, supporto ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro e orientamento all'autonomia abitativa.

Le case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggerli e di salvaguardare l'incolumità fisica o psichica.

Devono, dunque, garantire, l'anonimato e la riservatezza nonché assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne che subiscono violenza e ai loro figli.

La vittima puo' altresì contattare, gratuitamente, il numero telefonico nazionale di pubblica utilità **1522** che accoglie, con operatrici specializzate, le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

La vittima del reato, secondo quanto disposto dal testo unico in materia di spese di giustizia, ha diritto di accedere (per il reato di maltrattamenti ma anche per quello di violenza sessuale e stalking) al patrocinio a spese dello stato (c.d. gratuito patrocinio) a prescindere dal limite di reddito altrimenti previsto.

ATTI PERSECUTORI (C.D. STALKING)

Reato disciplinato all'art. 612 bis c.p.

Questo reato punisce chiunque con condotte reiterate (ossia ripetute nel tempo) minaccia o molesta taluno (ossia la vittima) in modo da cagionare, alternativamente, a quest'ultimo, uno dei seguenti 3 eventi :

1. Un perdurante e grave stato di ansia o di paura; ovvero
2. Ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; ovvero
3. Costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il delitto di stalking è un reato abituale, per la cui configurabilità sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia e molestia come tali idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice. Tuttavia, però, la reiterazione delle condotte non è sufficiente da sola all'integrazione del reato, occorrendo che le medesime siano idonee a cagionare uno dei tre eventi predetti.

A titolo esemplificativo sono idonee a integrare il reato in parola: l'invio di buste, sms, e-mail, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, minaccioso, sessuale sui social network (facebook e/o altro); le aggressioni verbali alla presenza di testimoni e i reiterati apprezzamenti, invii di baci e sguardi insistenti e minacciosi; le ripetute telefonate o messaggi su whatsapp, alla vittima, da questa ritenute non gradite (c.d. stalking telefonico) etc.

È un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche.

TUTTAVIA, OCCORRE PRECISARE, COME IL COMMA SECONDO DELL' ART. 612 BIS C.P. FACCIÀ RIFERIMENTO AD AMBITI LATAMENTE LEGATI ALLA COMUNITÀ DELLA FAMIGLIA, POICHÈ IL SOGGETTO ATTIVO (OSSIA L'AUTORE) DI QUESTA FORMA AGGRAVATA (AVENTE NATURA DI REATO PROPRIO) È INDIVIDUATO NEL "CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO O DIVORZIATO O UN SOGGETTO CHE SIA STATO LEGATO DA RELAZIONE AFFETTIVA ALLA PERSONA OFFESA".

È prevista una pena della reclusione (carcere) che va da un minimo di un anno a un massimo di sei anni e sei mesi. Questa pena è aumentata se il fatto viene commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Altresì, la pena è aumentata della metà se lo stalking è commesso:

- a danno di un minore;
- di donna in stato di gravidanza;

- di persona con disabilità;
- ovvero se il fatto è commesso con armi o da persona travisata (per persona travisata deve intendersi quella persona che volontariamente, intenzionalmente, ha alterato il proprio aspetto esteriore al fine di rendersi irricognoscibile o quantomeno difficile da riconoscere).

Il reato è procedibile a querela della persona offesa (vittima del reato), salvo il caso in cui sia commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza, di persona con disabilità, o se il fatto è commesso con armi o da persona travisata: in tali casi è procedibile d'ufficio.

Con riferimento alla procedibilità d'ufficio significa (come già detto per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 c.p.) che viene presentata "**denuncia**" da parte della stessa vittima (persona che ha subito il reato) ovvero, anche, da parte di persona che sia venuta a conoscenza del reato.

La denuncia una volta presentata non può più essere rimessa cioè ritirata, tolta. È possibile proporre denuncia in qualsiasi momento, non essendo stabilito alcun termine.

Però un eccessivo ritardo, nella presentazione, potrebbe rendere inevitabile l'estinzione del reato per prescrizione.

La denuncia può essere resa oralmente o presentata in forma scritta presso:

- Qualsiasi organo di polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, polizia penitenziaria, corpo forestale dello stato);
- Presso il sindaco dei comuni ove non vi sia una sede di polizia di stato, carabinieri o guardia di finanza; ovvero
- Direttamente presso la procura della repubblica

Con riguardo, invece, alle altre ipotesi di stalking procedibili a **querela** (ossia quelle commesse fuori dai casi precedentemente detti ove la procedibilità è d'ufficio) è bene evidenziare che la querela oltre, ad essere, come la denuncia, un atto attraverso il quale si porta l'autorità giudiziaria a conoscenza di un fatto costituente reato, è anche (a differenza della denuncia) una condizione di procedibilità.

Precisamente cosa si intende per condizione di procedibilità?

Si intende che **la vittima del reato, quindi chi subisce il fatto-reato** (nel caso di specie lo stalking) **deve necessariamente presentare la querela contro l'autore del reato se vuole che questo venga punito dallo stato**. Diversamente, senza la presentazione della querela, la

vittima esprime la volontà di non voler procedere contro l'autore del reato ossia che lo stesso non venga punito per il reato commesso. Pertanto, la querela deve "necessariamente" contenere al suo interno la c.d. "istanza di punizione", cioè la seguente formula: "chiedo che si proceda nei confronti degli autori del reato, al fine di pervenire alla punizione a norma di legge".

La querela (così come la denuncia) **puo' essere resa oralmente o presentata in forma scritta** presso:

- Qualsiasi organo di polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, polizia penitenziaria, corpo forestale dello stato);
- Presso il sindaco dei comuni ove non vi sia una sede di polizia di stato, carabinieri o guardia di finanza; ovvero
- Direttamente presso la procura della repubblica.

A differenza della denuncia, la querela deve essere presentata solo ed esclusivamente dalla persona offesa (ossia dalla vittima, persona che ha subito il reato).

Se la persona offesa è un minore di anni 14 o persona interdetta (persona che la legge considera totalmente incapace di agire), il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni 14 e gli inabilitati (soggetti maggiorenni o nell'ultimo anno di minore età, che per le loro condizioni mentali o fisiche non sono del tutto in grado di curare i propri interessi) possono esercitare il diritto di querela e possono, altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, anche se vi è una contraria dichiarazione di volontà (espressa o tacita) del minore o dell'inabilitato.

Ancora, **la querela** (a differenza della denuncia) **deve essere presentata entro un determinato termine che per il reato di stalking è uguale a sei mesi. Decorso questo termine di sei mesi la persona offesa perde il diritto di presentare la querela e se presentata sarà inutile perchè l'autore del reato non verrà mai punito.**

I sei mesi iniziano a decorrere "dalla consumazione del reato" che coincide con uno dei tre eventi precisati all'inizio: **1)** alterazione delle proprie abitudini di vita; **2)** perdurante stato di ansia o di paura; **3)** fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.

In generale, la peculiarità della **querela** è che la stessa **una volta**

presentata dalla persona offesa puo' essere (a differenza sempre della denuncia) **rimessa ossia tolta, ritirata prima però che interven- ga una sentenza di condanna.**

La remissione della querela estingue il reato. Tuttavia, però, la remissione per produrre effetti deve essere accettata dalla persona querelata (ossia la persona che ha commesso il reato).

Dunque, affinché il reato si possa estinguere per remissione della querela occorre che il querelante (ossia la persona offesa che la presenta) la ritiri, e che il querelato (ossia la persona che ha commesso il reato) sia d'accordo.

Sempre in generale, la remissione puo' essere, processuale o extra-processuale. Nel caso di remissione processuale essa consiste in una dichiarazione recettizia all'autorità giudiziaria (giudice); mentre nel caso di remissione extraprocessuale, puo' essere sia tacita sia espressa e viene formulata dinanzi a qualsiasi organo di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza etc.).

Tuttavia, però, con riferimento specifico al reato di stalking la remissione della querela puo' essere solo processuale ossia effettuata con dichiarazione recettizia all'autorità giudiziaria (giudice) nonchè, eccezionalmente, non vi puo' essere remissione, e pertanto la querela è irrevocabile (al pari della denuncia) se lo stalking è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 comma 2 c.p. ossia: se è grave o se commessa ad esempio con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritte anonime etc. (art. 339 c.p.).

Altresi, la persona offesa dal reato di stalking puo' rinunciare al diritto di querela (regola questa che vale, anche, tutti gli altri reati procedibili a querela).

Per rinuncia al diritto di querela si intende quella dichiarazione, irrevocabile ed incondizionata, espressa o tacita, di rinunciare a sporgere (presentare) querela nei confronti dell'autore del reato.

La rinuncia al diritto di querela puo' essere esercitata fino a che la querela non è stata presentata; a differenza, invece, della remissione che opera in un momento successivo all'esercizio del diritto di querela e non è ammissibile se la querela è dichiarata irrevocabile dalla legge, come nell'ultimo caso di stalking predetto.

Secondo quanto disposto dal testo unico in materia di spese di giustizia, la vittima del reato di stalking, ha diritto di accedere (così come il reato di maltrattamenti e violenza sessuale) al patrocinio a spese dello stato (c.d. gratuito patrocinio) a prescindere dal limite di reddito altrimenti previsto.

Con riferimento al reato di stalking bisogna fare un'ulteriore importante precisazione. **La vittima di questo reato puo' in alternativa alla querela presentare un'istanza di ammonimento** al questore.

Cosa si vuol dire con questo? Si vuol dire che laddove la vittima non voglia intraprendere la strada penale, perchè vuole che l'autore dello stalking cessi nell'immediatezza la propria condotta persecutoria, puo' decidere di non presentare la querela ma bensì di presentare istanza di ammonimento al questore, intraprendendo in tal modo la strada amministrativa.

Laddove opti per quest'ultima strada, ossia dell'istanza di ammonimento al questore, la vittima deve, però, sapere che questa esclude la possibilità di presentare, successivamente, la querela.

In altri termini se la vittima presenta la querela non puo', successivamente, presentare istanza di ammonimento al questore e viceversa, se presenta istanza di ammonimento al questore non puo', poi, presentare querela.

Ma in cosa consiste l'istanza di ammonimento al questore? Come detto è una procedura amministrativa, più celere rispetto all'iter che si intraprende con la presentazione della querela, attraverso cui si chiede al questore un suo intervento finalizzato a dissuadere lo stalker (autore del reato) a compiere ulteriori azioni persecutorie.

Il questore, infatti, ha il potere di intervenire rapidamente avvalendosi del suo potere di ammonimento.

L'istanza di ammonimento puo' essere redatta e presentata al questore dalla stessa vittima (non necessariamente da un avvocato), **e deve contenere in maniera dettagliata gli episodi persecutori subiti**.

A seguito della presentazione di questa istanza il questore emetterà decreto di ammonimento e convocherà l'autore dello stalking per ammonirlo verbalmente ossia, per diffidarlo ad avere un comportamento conforme alla legge e ad astenersi dal compiere ulteriori atti persecutori ai danni della vittima o di terzi ad essa in qualche modo legati.

Se l'autore dello stalking viola tale ammonimento, reiterando i suoi comportamenti persecutori, il reato di stalking diventa procedibile d'ufficio (e non più a querela della persona offesa) **con conseguente aumento della pena da applicare all'autore in caso di condanna**.

Anche per questo reato, **la vittima puo' contattare, gratuitamente,**

il numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522

che accoglie, con operatrici specializzate, le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.



ASSOCIAZIONE GENS NOVA

IBAN: **IT28R0526204001CC0861258765**

BANCA POPOLARE PUGLIESE - Filiale Via Matarrese, BARI

C.F. 93298890729

Sede legale: via Davanzati 25 - 70121 Bari

Tel **340 5600875**



Palma Vitae



Comune di Partanna

Supporto per le donne vittime di violenza

L'associazione Palma Vitae
in collaborazione con il Comune di Partanna
ha attivato un **servizio di ascolto telefonico**
per le donne in difficoltà
e vittime di violenza

Tel **351 2438922**

tutti i giorni dalle 9,00 alle 13,00

UN PICCOLO AIUTO, UN GRANDE GESTO
IBAN: **IT19L0306967684510749155573**

IL TUO
5X MILLE
A PALMA VITAE:

CODICE FISCALE:
90020880812

